



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.10018 / Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Speciale Statuto
Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Procedimento per l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale e l'organizzazione amministrativa degli uffici elettorali" (Reg.Gen.n.377)

Ad iniziativa dei Consiglieri Ronghi, Grimaldi, Brusco, Colasanto.
Depositata il 15 settembre 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**Commissione Speciale Statuto per l'esame;
I e II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **24 SET. 2008**

IL PRESIDENTE
Alfano



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

“Procedimento per l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e l’organizzazione amministrativa degli uffici elettorali”

***Ad iniziativa dei Consiglieri componenti il Gruppo MPA-Nuovo PSI
Ronghi, Grimaldi, Brusco, Colasanto***

Ruolo Generale n.377



Consiglio Regionale della Campania

La presente proposta è una legge quadro che riassume tutte le procedure del sistema elettorale sulla base della vigente Costituzione, del nuovo Statuto della Regione Campania, se pur approvato solo in prima lettura, delle reali e imminenti prospettive federaliste e del progetto politico culturale proprio del Movimento per l'Autonomia – Alleati per il Sud.

La proposta di legge affronta i temi relativi al “procedimento elettorale preparatorio”, alla “votazione e scrutinio”, dalla “attribuzione dei seggi” al “regime delle spese e rimborsi elettorali”, dalla “informatizzazione e voto elettronico” alla “disciplina della propaganda elettorale”, disciplinando i contenuti per materia omogenea al fine di rendere una quadro sinottico ed esaustivo del dettato normativo.

Va altresì precisato che questa iniziativa legislativa non può non tener conto del particolare momento storico e politico che la Nazione e la Campania attraversano, per cui abbiamo ritenuto elemento pregnante e primario privilegiare ed esaltare due elementi cardine del nostro ‘credo’ politico, traducendo gli stessi in fondamentali principi legislativi per onorare quella realtà regionale campana nella quale fermamente crediamo: il Cittadino nella sua individualità e il territorio, quali elementi indissolubili, essenziali e fra loro complementari.

La proposta di legge, confermando la elezione diretta del Presidente della Regione, all’art. 7 consente al cittadino campano residente all’estero di poter esercitare il diritto di voto.

E’ questo un elemento relevantissimo per la Campania che vede la sua rappresentanza riconosciuta anche da questi suoi Originari appartenenti che qui ebbero i natali e che si trovano all’estero all’atto delle votazioni perché emigranti e, pertanto, legittimamente deputati a contribuire alla “costruzione” del Governo e degli organi regionali per una reale ed ideale realizzazione di legame e alleanza in continuità, così come previsto anche dalla normativa nazionale.

All’articolo 9 prevediamo la costituzione di sei circoscrizioni, frazionando quella napoletana. Si prevede, infatti, la circoscrizione “Napoli 1” composta dai comuni di : Napoli, Bacoli, Giugliano, Ischia, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto e Villaricca. I restanti Comuni della Provincia di Napoli ricadono nella circoscrizione Napoli 2. Confermiamo la preferenza unica per le circoscrizioni inferiori al milione di abitanti e due preferenze per le circoscrizioni che superano il milione di abitanti.

All’articolo 18 inseriamo le primarie obbligatorie per la scelta dei candidati Presidenti, demandando alla Giunta la predisposizione di apposito regolamento attuativo.

Il premio di maggioranza, fino al raggiungimento del 60 per cento dei seggi, viene distribuito tra la coalizione vincente attraverso le lista, considerato che non sono previste nè liste bloccate nè listini per la premialità.

Le quote di sbarramento sono del 3% per i partiti e per i movimenti che rientrano nelle coalizioni che superano il 10%; per i partiti e movimenti al di fuori delle coalizioni lo sbarramento è del 5% .



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, disciplina il procedimento per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, l'organizzazione amministrativa degli uffici elettorali.



Consiglio Regionale della Campania

Art.2

(Definizioni)

1. Nella presente legge, si intende per:

- a) circoscrizione elettorale, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
- b) lista circoscrizionale, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
- c) gruppo di liste, le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
- d) coalizione di gruppi di liste, più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art.3

(Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
3. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Composizione e durata in carica del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto di 60 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.
2. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale è stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. I Consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.
4. In caso di scioglimento anticipato o qualora le elezioni siano annullate, e salvo lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Giunta regionale disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica, i poteri del Presidente della Giunta regionale e della Giunta sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente; i poteri del Consiglio regionale, per l'ordinaria amministrazione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Elettorato attivo ed elettorato passivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione Campania che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno di votazione.
2. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Repubblica Italiana che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno di votazione.
3. Sono eleggibili a Presidente della Giunta regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Repubblica Italiana che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età entro il primo giorno di votazione.
4. La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinati dalla normativa statale.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO II

Procedimento elettorale preparatorio

Art. 6

(Convocazione dei comizi elettorali)

1. La data delle elezioni regionali è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno antecedente la votazione e deve essere compresa tra la quarta domenica antecedente e la seconda domenica successiva alla scadenza determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 2; ovvero, nel caso di cessazione anticipata, è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, convoca i comizi e indica il numero massimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale, come stabilito dal successivo articolo 9, comma 4.
3. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nei siti informatici della Regione e del Consiglio regionale entro sette giorni dalla sua emanazione ed è contemporaneamente comunicato ai Sindaci dei Comuni della Regione ed al Presidente della Corte di Appello nella cui circoscrizione sono compresi i Comuni campani.
4. I sindaci dei comuni della Regione danno notizia del decreto di convocazione dei comizi elettorali con manifesto da affiggere all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.



Consiglio Regionale della Campania

Art 7

(Avviso agli elettori residenti all'estero)

1. Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale più rapido, agli elettori residenti all'estero una cartolina-avviso con l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.
2. L'esibizione della cartolina-avviso dà diritto al titolare di usufruire delle agevolazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale; i relativi oneri finanziari fanno carico all'Amministrazione regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

(Rinvio e sospensione delle elezioni)

1. Qualora, per cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata, il Presidente della Giunta regionale ne dispone il rinvio con decreto pubblicato e reso noto nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 6.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di novanta giorni, restando sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento degli Uffici elettorali di sezione. Lo svolgimento della propaganda elettorale è interrotto contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 1, nel quale viene stabilito inoltre il giorno dal quale la stessa riprende.
3. Nel caso di decesso di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni, il rinvio non può superare il termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

(Circoscrizioni elettorali e riparto dei seggi)

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale, in sei circoscrizioni elettorali, individuate nel modo seguente:
 - a) circoscrizioni elettorali di Napoli 1 e Napoli 2, corrispondenti rispettivamente: alla città di Napoli, allargata ai comuni dell'area flegrea di Bacoli, Giugliano, Ischia, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto e Villaricca; ed ai restanti comuni della Provincia di Napoli;
 - b) circoscrizioni elettorali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, corrispondenti alle rispettive Province;
2. La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale coincide con il territorio regionale.
3. In ciascuna circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
4. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione, determinato in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio della circoscrizione elettorale, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale ovvero, qualora tali dati risalgano a più di cinque anni, dai dati anagrafici dei comuni rilevati al 31 dicembre precedente. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale, meno due, e si stabilisce quindi il numero di seggi assegnati alle singole circoscrizioni in proporzione alla popolazione di ciascuna di esse, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10

(Ufficio centrale regionale)

1. Entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, è istituito, presso la Corte di Appello del capoluogo della Regione, l'Ufficio centrale regionale, competente all'esame delle candidature, all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti.
2. L'Ufficio centrale regionale è composto da sei componenti effettivi e tre supplenti, nominati entro cinque giorni dalla fissazione della data delle elezioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale e scelti con le seguenti modalità:
 - a) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i magistrati a riposo;
 - b) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i docenti universitari in materie giuridiche;
 - c) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i segretari comunali e provinciali a riposo.
3. Ai fini della nomina di cui al comma 2, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza della legislatura, il Presidente della Giunta regionale chiede:
 - a) alla Corte d'appello del capoluogo di Napoli di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera a);
 - b) ai Rettori delle Università degli studi in Campania di designare congiuntamente due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera b);
 - c) all'Agenzia regionale dei segretari comunali e provinciali di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera c).



Consiglio Regionale della Campania

4. Qualora entro quindici giorni dalla richiesta prevista dal comma 3 non pervengano talune delle designazioni, il presidente provvede autonomamente alla nomina, nell'ambito delle categorie di cui al comma 2.
5. Non possono far parte dell'Ufficio centrale regionale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono, inoltre, essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
6. I componenti supplenti partecipano alle operazioni dell'Ufficio centrale regionale in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene nell'ambito delle categorie di appartenenza.
7. Con il decreto di cui al comma 2, viene individuato il presidente dell'Ufficio, scelto tra i componenti di cui al comma 3, lettera a). Il presidente attribuisce a uno dei componenti effettivi le funzioni di vicepresidente. L'Ufficio centrale regionale svolge le operazioni di competenza con l'intervento del presidente e di almeno tre componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. L'Ufficio centrale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente dell'Ufficio.
9. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il compenso spettante ai componenti dell'Ufficio centrale regionale e dell'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'art. 12, ed agli esperti eventualmente nominati ai sensi del comma 8, se esterni all'Amministrazione regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11

(Rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale)

1. Presso l'Ufficio centrale regionale possono essere designati, per ciascun gruppo di liste, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.
2. I rappresentanti dei gruppi di liste devono essere elettori di un comune della Regione.
3. Le designazioni dei rappresentanti dei gruppi di liste sono contenute nella dichiarazione di presentazione del gruppo di liste.
4. Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni di sorteggio, di ammissione delle candidature, di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.
5. Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12

(Ufficio centrale circoscrizionale)

1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro dieci giorni dalla votazione, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.
2. L' Ufficio centrale circoscrizionale è competente per il coordinamento delle operazioni di votazione e di scrutinio che hanno luogo nella circoscrizione elettorale.
3. Presso l'Ufficio centrale circoscrizionale possono essere designati, per ciascuna lista circoscrizionale, due rappresentanti di lista, elettori di un comune della circoscrizione, secondo le stesse modalità previste per l'Ufficio centrale regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 13

(Ufficio elettorale di sezione)

1. L'istituzione, la composizione ed il funzionamento degli Uffici elettorali di sezione e le modalità per la designazione dei rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione sono regolamentati secondo le disposizioni previste dal Testo Unico delle Leggi Elettorali, D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche, per l'elezione alla Camera dei Deputati.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14

(Caratteristiche dei contrassegni)

1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nelle circoscrizioni elettorali, debbono depositare presso l'Ufficio centralé regionale il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.
2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
3. Il contrassegno deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici; costituiscono elementi confondibili, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;
 - b) non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale della Campania, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;
 - c) non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.
4. È ammessa la presentazione di un contrassegno composito, recante in tutto o in parte i simboli usati da più partiti o gruppi politici.
5. Ciascun candidato Presidente della Giunta regionale è contrassegnato da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione.



Consiglio Regionale della Campania

Art.15

(Deposito dei contrassegni)

1. Il deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente deve essere effettuato, non prima delle ore 8,00 del 44° e non oltre le ore 16,00 del 42° giorno antecedente quello della votazione, dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, oppure da persona dagli stessi incaricata con atto autentificato.
2. Agli effetti del deposito, l'Ufficio centrale regionale rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
3. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 16

(Modalità di presentazione delle liste circoscrizionali)

1. Il partito o gruppo politico che intende presentare liste in una o più circoscrizioni deve produrre una dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e del relativo simbolo e la dichiarazione di collegamento del gruppo di liste ad un candidato Presidente della Giunta regionale. Tali dichiarazioni devono essere presentate all'Ufficio centrale regionale, dalle ore otto alle ore venti del trentaseiesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del trentacinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni.
2. La dichiarazione di presentazione del gruppo di liste deve, inoltre, contenere:
 - a) la descrizione del contrassegno con il quale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale dichiara di essere contraddistinto;
 - b) il programma elettorale sottoscritto, con firma autenticata, da un rappresentante del partito o gruppo politico;
 - c) la designazione di un rappresentante effettivo del gruppo di liste, e di uno supplente, con l'incarico di assistere alle operazioni di sorteggio e di ammissione delle candidature svolte dall'Ufficio centrale regionale nonché ad ogni altra procedura cui, secondo la previsione normativa statale, hanno titolo a presenziare.
3. Le liste circoscrizionali sono presentate all'Ufficio centrale regionale, dalle ore otto alle ore venti del trentaseiesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del trentacinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni, contestualmente o successivamente alla presentazione del gruppo di liste. La dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, deve contenere:
 - a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato a termini degli articoli 14 e 15;



Consiglio Regionale della Campania

- b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
 - c) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale con il quale la lista circoscrizionale è collegata;
 - d) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione;
 - e) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio;
 - f) la designazione di un rappresentante effettivo della lista, e di uno supplente, con l'incarico di assistere alle operazioni svolte dall'Ufficio centrale circoscrizionale;
 - g) l'informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione né inferiore ad un terzo di tale numero e deve contenere, a pena di esclusione, non più del 65 per cento, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere.
5. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullità della sua elezione.
6. Alla dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sono allegati:
- a) la dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata ed autenticata a norma del comma 9, pena l'inammissibilità della lista;
 - b) le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato alla carica di Consigliere regionale, firmate ed autenticate a norma del comma 9, pena



Consiglio Regionale della Campania

- c) l'esclusione del candidato; nella dichiarazione di accettazione della candidatura ciascun candidato alla carica di consigliere regionale dichiara:
 - di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;
 - di non aver accettato la candidatura alla carica di consigliere regionale in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno o in liste circoscrizionali contraddistinte da contrassegni diversi;
 - d) i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica dei candidati al Consiglio regionale;
 - e) la certificazione, anche collettiva, da parte dei Sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attesti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione.
7. Le liste circoscrizionali elettorali devono essere presentate:
- a) nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000, da almeno 750 e da non più di 1.000 sottoscrittori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione;
 - b) nelle circoscrizioni con più di 200.000 e fino a 500.000 residenti, da almeno 1.000 e da non più di 1.500 sottoscrittori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione;
 - c) nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti, da almeno 1.500 e da non più di 2.500 sottoscrittori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione.
8. Le firme dei sottoscrittori sono apposte su apposito modulo recante quanto previsto al comma 3 nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita di ciascun sottoscrittore, con indicazione del Comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.
9. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.
10. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.



Consiglio Regionale della Campania

11. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, per i partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento italiano o che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati dai rispettivi presidenti o segretari regionali con atto autentificato nella firma a norma del comma 9.
12. Il deposito del simbolo di ciascun gruppo di liste, della dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad un candidato Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali è effettuato, congiuntamente o disgiuntamente, dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, oppure da persona dagli stessi incaricata con atto autentificato.
13. La segreteria dell'Ufficio centrale regionale rilascia al depositante ricevuta degli atti. Nella ricevuta sono indicati il giorno e l'ora di deposito, gli atti depositati, l'identità del depositante e il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun gruppo di liste secondo l'ordine di deposito.




Consiglio Regionale della Campania

Art. 17

(Modalità di presentazione della coalizione di gruppi di liste)

1. Nel caso di coalizione di gruppi di liste, in sostituzione di quanto previsto all'art. 16, comma 2, lettere a) e b), alla dichiarazione di presentazione di ciascun gruppo è allegata la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale contenente l'indicazione del gruppo incaricato di depositare il contrassegno e il programma elettorale della coalizione, che deve essere sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici.



Consiglio Regionale della Campania

Art.18

(Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale)

1. La candidatura a Presidente della Giunta regionale – determinata a seguito di un preventivo procedimento elettorale (primarie) organizzato ed effettuato a cura delle liste presentatrici del candidato, secondo modalità che saranno regolamentate con successivo provvedimento amministrativo regionale - è presentata presso l'Ufficio centrale regionale entro i termini di cui all'articolo 16 comma 1 da un numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, non inferiore a 3.000 e non superiore a 5.000.
2. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione di candidatura a Presidente della Giunta regionale.
3. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta regionale, il suo nome e cognome, il luogo e la data di nascita, nonché i nomi, i cognomi, i luoghi e le date di nascita dei sottoscrittori; la firma degli elettori è autenticata ai sensi dell'articolo 16 comma 9.
4. La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) l'indicazione del gruppo di liste circoscrizionali ovvero di tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento ed è efficace solo se convergente con la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 16, comma 1, al medesimo candidato Presidente;
 - b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.
5. Nella medesima dichiarazione, il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale attesta di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali.



Consiglio Regionale della Campania

6. La dichiarazione di presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 16, comma 9.
7. Alla candidatura sono allegati:
 - a) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente, firmata ed autenticata a norma dell'articolo 16 comma 9;
 - b) il certificato di iscrizione del candidato Presidente nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
 - c) la descrizione del contrassegno con il quale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale dichiara di essere contraddistinto;
 - d) il programma elettorale sottoscritto come previsto all'art. 16 comma 2., lettera b), ovvero all'art. 17;
 - e) i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
8. Non può essere candidato Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto quella carica per tre mandati consecutivi.



Consiglio Regionale della Campania

Art.19

(Rinuncia o decesso dei candidati alla carica di consigliere regionale)

1. La rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere regionale produce effetti sulla composizione delle liste se presentata a uno dei soggetti indicati dall'articolo 16, comma 12, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata.
2. Il decesso di un candidato alla carica di consigliere regionale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 16, comma 4.



Consiglio Regionale della Campania

Art.20

(Esame delle candidature)

1. Entro il trentunesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale controlla la regolarità degli atti depositati e procede all'ammissione o all'esclusione delle candidature.
2. L'Ufficio centrale regionale ricusa i contrassegni non conformi a quanto previsto dall'articolo 14, dandone immediata comunicazione ai rappresentanti del gruppo di liste, al fine della presentazione di un nuovo contrassegno, ai sensi dell'articolo 21.
3. L'Ufficio centrale regionale esclude i gruppi di liste:
 - a) quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e gli atti da allegare alla stessa non sono stati depositati entro il termine prescritto o da uno dei soggetti di cui all'articolo 16;
 - b) quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste o gli atti allegati sono privi di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 16 comma 9;
 - c) quando mancano le reciproche dichiarazioni di collegamento tra il gruppo di liste e il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale o le stesse non sono convergenti.
4. L'Ufficio centrale regionale esclude le liste circoscrizionali:
 - a) quando la dichiarazione di presentazione delle candidature e l'atto di deposito, con i relativi allegati, non sono stati depositati entro il termine prescritto o da uno dei soggetti di cui all'articolo 16;
 - b) quando l'atto di deposito o la dichiarazione di presentazione delle candidature o le dichiarazioni di accettazione della candidatura sono prive di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 16, comma 9;
 - c) quando il contrassegno della lista non è conforme a quello depositato ai sensi dell'articolo 14;



Consiglio Regionale della Campania

- d) quando dalla dichiarazione di presentazione delle candidature o dall'atto di deposito risulta un collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale diverso rispetto a quello dichiarato ai sensi dell'articolo 16;
 - e) quando le liste non sono sottoscritte dal prescritto numero di elettori, anche a seguito della eliminazione di singole sottoscrizioni prive di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 16, comma 9;
 - f) quando le liste comprendono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;
 - g) quando non risulta rispettata la proporzione di rappresentanza di genere prevista dall'articolo 16, comma 4.
5. L'Ufficio centrale regionale esclude i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e i candidati alla carica di consigliere regionale:
- a) per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura di cui agli articoli 18 e 16 o la stessa è incompleta;
 - b) a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura;
 - c) che non hanno compiuto l'anno di età previsto o che non lo compiono il primo giorno della votazione e quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.
6. L'Ufficio centrale regionale cancella dalla lista circoscrizionale il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eventualmente compreso nella medesima.
7. L'Ufficio centrale regionale controlla che lo stesso candidato alla carica di consigliere regionale non sia compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, ed esclude eventualmente il candidato compreso nella lista circoscrizionale che in base al numero d'ordine progressivo risulta presentata per ultima. L'Ufficio controlla inoltre che lo stesso candidato non sia compreso in più di tre liste con lo stesso contrassegno, ed esclude le candidature che non rispettano tale requisito, procedendo a tal fine mediante sorteggio.



Consiglio Regionale della Campania

8. L'Ufficio centrale regionale riduce al limite prescritto le liste che comprendono un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi.
9. L'esclusione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale comporta l'esclusione dell'unico gruppo di liste o di tutti i gruppi di liste allo stesso collegati. L'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso.
10. Nelle giornate in cui si svolgono le operazioni di esame delle candidature, i rappresentanti dei gruppi di liste possono prendere cognizione, entro le ore ventuno, delle decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art.21

(Decisioni finali sull'ammissione delle candidature)

1. Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i rappresentanti dei gruppi di liste modificate o escluse e ammettere le correzioni di errori materiali.
2. L'Ufficio centrale regionale comunica, nella stessa giornata, ai rappresentanti dei gruppi le decisioni definitive di esclusione di liste o di candidati.
3. Entro lo stesso termine l'Ufficio centrale regionale:
 - a) assegna mediante sorteggio un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ammessi;
 - b) assegna, per ciascuna circoscrizione elettorale, un numero d'ordine progressivo alle liste circoscrizionali; a tal fine, se un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è collegato con una coalizione di gruppi di liste, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato ai sensi della lettera a), a ciascuna lista è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; se un candidato è collegato a un solo gruppo di liste, la lista circoscrizionale segue lo stesso ordine progressivo già assegnato al candidato; determinato in questo modo l'ordine progressivo delle liste circoscrizionali, l'Ufficio assegna alle stesse il numero corrispondente; nelle circoscrizioni nelle quali il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non risulta collegato ad alcuna lista, il candidato stesso mantiene l'ordine di sorteggio assegnato ai sensi della lettera a).
4. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i rappresentanti dei gruppi di liste.
5. Effettuate le operazioni di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia elettorale:
 - a) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa del manifesto delle candidature, nel quale i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale, con i rispettivi contrassegni,



Consiglio Regionale della Campania

- b) sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi; il manifesto è firmato dal presidente dell'Ufficio centrale regionale e viene inviato ai sindaci dei comuni della rispettiva circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il decimo giorno antecedente la votazione;
- c) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa delle schede di votazione, con le caratteristiche di cui al successivo articolo 22; nelle schede i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e i rispettivi contrassegni, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi;
- d) comunica ai sindaci l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste ammessi e l'ordine risultante dai sorteggi, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO III

Votazione e scrutinio

Art. 22

(Scheda elettorale)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca, per ogni candidato Presidente, un rettangolo tagliato longitudinalmente in due parti:
 - a) nella parte di destra, più stretta, vengono riportati il nome, il cognome ed il simbolo del candidato Presidente, collocati in posizione centrale;
 - b) la parte di sinistra, opportunamente più larga, è ripartita in due distinte aree sovrapposte: nell'area superiore sono collocati, in appositi rettangoli, i simboli delle liste circoscrizionali collegate al candidato Presidente riportato nella parte di destra; nell'area inferiore, caselle numerate, dal n. 1 in poi, per quanti sono i seggi disponibili nella circoscrizione elettorale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 23

(Espressione del voto)

1. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere un voto di preferenza nelle circoscrizioni con un milione o meno di abitanti ovvero fino a due voti di preferenza nelle circoscrizioni con oltre un milione di abitanti, barrando le caselle corrispondenti ai numeri d'ordine dei candidati prescelti, compresi nella lista stessa.
2. L'elettore esprime, altresì, il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.
3. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale ad essa collegato.
4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
5. Non possono essere espressi voti a favore di una lista e di un candidato Presidente della Giunta regionale che non siano collegati. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per una lista a esso non collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nullo il voto di lista.
6. Qualora il numero del candidato Consigliere non sia indicato con la chiarezza necessaria a determinare la volontà dell'elettore, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata, e di conseguenza il voto al candidato Presidente della Giunta regionale collegato.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 24

(Disposizioni generali e operazioni di votazione e scrutinio)

1. Tenuto conto della competenza territoriale e delle norme contenute nella presente legge, le operazioni preliminari per la costituzione dei seggi, le modalità di accesso ai seggi e le operazioni di votazione sono svolte secondo le disposizioni previste al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi Elettorali, D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche, per l'elezione alla Camera dei Deputati.
2. Tenuto conto delle norme contenute nella presente legge, le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura dei seggi al termine delle operazioni di votazione, sono svolte, senza interruzione, fino al loro completamento ed ultimate entro le ore 22 del giorno seguente, secondo le disposizioni previste al Titolo V del Testo Unico delle Leggi Elettorali, D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche, per l'elezione alla Camera dei Deputati.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale ha la funzione di raccordare e semplificare le procedure di inoltro dei plichi all'Ufficio centrale regionale nonché di rilevare le eventuali anomalie riscontrate negli scrutini.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.
5. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale ne rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.
6. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui al comma 4 alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO IV

Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

Art.25

(Tempi e modalità delle operazioni)

1. Le operazioni dell'Ufficio centrale regionale previste dal presente titolo iniziano entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali.
2. All'Ufficio centrale regionale è vietato:
 - a) decidere in ordine ai reclami e ai problemi verificatisi negli Uffici elettorali di sezione;
 - b) modificare i risultati riportati nei verbali degli Uffici elettorali di sezione, a meno che non risultino evidenti errori materiali nella trascrizione dei risultati; in questo caso l'Ufficio acquisisce l'esemplare del verbale depositato presso il comune e, nel caso in cui ciò non sia sufficiente, ricava i dati dalle tabelle di scrutinio.
3. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Per ragioni di ordine pubblico il presidente può disporre che si proceda a porte chiuse; in questo caso hanno comunque diritto di entrare e rimanere nella sala i rappresentanti dei gruppi di liste.
4. Le operazioni previste dal presente titolo possono essere svolte e verbalizzate con l'utilizzo di strumenti informatici ai sensi di quanto previsto dal titolo VI.
5. Al termine delle operazioni previste dal presente titolo, l'Ufficio centrale regionale segnala alla Corte d'appello di Napoli i nominativi dei presidenti degli Uffici di sezione che, sulla base dei verbali, risultano essersi resi responsabili di gravi inadempienze.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 26

(Procedimento per la determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali circoscrizionali)

1. L'Ufficio centrale regionale effettua in primo luogo lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni che non abbiano completato, entro le ore 22 del giorno successivo alle votazioni, le operazioni di scrutinio.
2. Successivamente l'Ufficio centrale regionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non attribuiti, decidendo sull'assegnazione o meno dei voti.
3. L'Ufficio centrale regionale, sulla base di quanto risulta dai verbali degli Uffici elettorali di sezione e tenendo conto dei risultati delle eventuali operazioni previste dai commi 1 e 2:
 - a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione;
 - b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione, e la percentuale elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, moltiplicando per cento la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della circoscrizione;
 - c) determina, per ciascuna lista circoscrizionale, la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere regionale sulla base della cifra individuale di ciascun candidato; la cifra individuale è costituita dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dai singoli candidati in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione; a parità di cifra individuale, prevale l'ordine di presentazione nella lista.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 27

(Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali regionali)

1. I seggi corrispondenti al numero dei Consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'articolo 4, sono assegnati a livello regionale.
2. Compiute le operazioni previste dall'articolo 26, l'Ufficio centrale regionale:
 - a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le circoscrizioni elettorali, e la percentuale elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali di tutti i candidati;
 - b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste presenti nelle diverse circoscrizioni con lo stesso contrassegno, e la percentuale elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste;
 - c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi che compongono la coalizione, e la percentuale elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali di tutti i gruppi di liste.
3. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale, espletate le procedure di cui al comma 1. e preso atto nel verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, proclama eletti il Presidente della Giunta regionale e i Consiglieri regionali nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto per ciascuna circoscrizione e con le modalità previste dagli articoli che seguono.



Consiglio Regionale della Campania

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti, dal segretario e dai rappresentanti dei gruppi di liste presenti: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Consiglio Regionale della Campania, la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello di Napoli.
5. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia ai candidati risultati eletti l'attestato dell'avvenuta proclamazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art.28

(Soglia di accesso ai seggi)

1. I gruppi di liste, uniti in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 3 per cento dei voti complessivi validi e la coalizione ha ottenuto una cifra elettorale regionale pari ad almeno il 10 per cento dei voti complessivi validi.
2. I gruppi di liste, non uniti in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 5 per cento dei voti complessivi validi.



Consiglio Regionale della Campania

Art.29

(Elezione del Presidente della Giunta)

1. E' eletto Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 30

(Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)

1. La coalizione di gruppi o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione ottengono almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, a condizione che il candidato eletto Presidente abbia ottenuto più del 45 per cento dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente; ottengono il 55 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, nel caso in cui il candidato eletto Presidente abbia ottenuto un numero di voti inferiore.
2. Gli altri gruppi di liste ammessi alla ripartizione dei seggi ottengono almeno il 35 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina.
3. Nel calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non viene computato il Presidente della Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art.31

(Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste)

1. Ai gruppi di liste la cui cifra elettorale regionale supera la soglia d'accesso è attribuito un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito all'art. 4, procedendo come segue:
 - a) sono individuati e ammessi alla ripartizione dei seggi i gruppi di liste che hanno una cifra elettorale regionale che rispetta le condizioni previste dall'articolo 28;
 - b) è individuato, tra i gruppi di liste ammessi ai sensi della lettera a), il gruppo o la coalizione di gruppi collegati al candidato eletto Presidente della Regione;
 - c) si determina il numero di seggi spettante al gruppo o a ciascuno dei gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 30, comma 1; nel caso di coalizione di gruppi di liste, si dividono le cifre elettorali di ciascun gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi attribuiti alla coalizione; si attribuiscono, quindi, i seggi ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, si attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, si decide mediante sorteggio;
 - d) si determina il numero di seggi spettante a ciascuno dei gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 30, comma 2; a tal fine, si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi complessivo da attribuire; tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale ai seggi spettanti ai medesimi gruppi di liste, e si attribuiscono, quindi, a ciascun gruppo tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, si attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, si decide mediante sorteggio.



Consiglio Regionale della Campania

Art.32

(Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali)

1. È ripartito tra le rispettive liste circoscrizionali un numero di seggi pari ai seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 31.
2. Per ciascuna circoscrizione si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista ammessa alla ripartizione dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, dato dal totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da tutte le liste ammesse alla ripartizione diviso per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione più due; l'eventuale parte frazionaria del quoziente elettorale circoscrizionale non viene considerata. Si attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. Nel caso in cui i seggi così attribuiti superino il numero totale di seggi attribuito a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 31, i seggi eccedenti vengono detratti alle liste circoscrizionali a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale inferiore, fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 31. I seggi circoscrizionali non attribuiti sono attribuiti ai sensi del comma 4.
3. I resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi del comma 2, sono moltiplicati per cento e divisi per il totale dei voti validi espressi, nella rispettiva circoscrizione, a favore delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito alcun risultato intero. Si ottiene così la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.
4. Le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 3 sono collocate in un'unica graduatoria regionale decrescente. I seggi residui vengono attribuiti alle liste circoscrizionali sulla base di tale graduatoria partendo dalla cifra percentuale più elevata, nei limiti dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 31. Nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 31.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 33

(Proclamazione dei consiglieri regionali)

1. Il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale è eletto alla carica di Consigliere regionale.
2. Gli altri candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di Consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi ai sensi dell'articolo 31. A tal fine, è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'articolo 31, ai gruppi di liste ad essi collegati.
3. Per ciascuna lista sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, fatti salvi i casi di cui all'articolo 34. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione.
4. Il consigliere regionale eletto in più di una circoscrizione deve dichiarare all'Ufficio centrale regionale, al più tardi entro ventiquattro ore dalla proclamazione, per quale circoscrizione opta. Mancando l'opzione, si intende prescelta la circoscrizione in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.
5. Delle proclamazioni di cui all'articolo 29 e al presente articolo è data notizia al pubblico dal Presidente della Giunta regionale mediante manifesto da affiggere a cura dei sindaci dei comuni della Regione.



Consiglio Regionale della Campania

Art.34

(Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali)

1. È obbligatoria l'elezione di almeno un Consigliere regionale di maggioranza ed uno di minoranza per ogni circoscrizione elettorale.
2. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 in una delle circoscrizioni elettorali, in quel territorio è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale nella lista circoscrizionale più votata, per la maggioranza ovvero per la minoranza, nella circoscrizione interessata. Ciascun seggio così assegnato sostituisce l'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.
3. Se la lista che ha ottenuto, per la maggioranza ovvero per la minoranza, il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all'elezione di Consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 28 o che abbia non più di un Consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione e nella medesima coalizione segue nell'ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.



Consiglio Regionale della Campania

Art.35

(Surroga dei Consiglieri regionali)

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato alla carica di consigliere regionale che, nella medesima lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.
2. Il candidato Presidente eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 33 comma 2 che cessa dalla carica è surrogato da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste, tra quelli collegati al medesimo candidato Presidente, con il quoziente più alto non utilizzato per l'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 31.
3. I criteri del presente articolo si applicano anche nei casi di sostituzione provvisoria o di supplenza previsti dalla normativa vigente per i Consiglieri regionali.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO V

Contemporaneità di elezioni e regime delle spese

Art. 36

(Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali)

1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
1. La contemporaneità delle elezioni è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali.
2. In caso di contemporaneità di elezioni:
 - a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico; la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio, nonché gli orari della votazione, sono disciplinati dalla presente legge;
 - b) l'autenticazione delle schede di votazione relative alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali viene effettuata con le modalità di cui all'articolo 24;
 - c) l'Ufficio elettorale di sezione, concluse le operazioni di voto, effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni;
 - d) le buste contenenti le schede avanzate alla chiusura della votazione relative alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali vengono trasmesse, per il tramite del comune, alla struttura regionale competente in materia elettorale;
 - e) compiute le operazioni di cui alla lettera c), l'Ufficio effettua lo scrutinio relativo alle elezioni regionali; lo scrutinio relativo, nell'ordine, alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali è rinviato alle ore quattordici del martedì successivo alla votazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 37

(Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo)

1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.
2. La contemporaneità delle elezioni è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il Ministro dell'interno.
3. Nel caso di cui al comma 1, trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 38

(Spese per il procedimento elettorale)

1. Tutte le spese per lo svolgimento delle elezioni regionali sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o società.
2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale.
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, tutte le spese non sostenute direttamente dall'Amministrazione regionale sono ripartite proporzionalmente tra gli enti interessati alle consultazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 40 e 41.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 39

(Spese sostenute direttamente dalla Regione)

1. L'Amministrazione regionale provvede direttamente alle spese relative all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle elezioni regionali, quali ad esempio:
 - a) la stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;
 - b) la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti e la stampa degli altri manifesti riguardanti il procedimento elettorale;
 - c) la stampa delle schede di votazione;
 - d) la stampa della modulistica, delle buste e delle pubblicazioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e dell'Ufficio centrale regionale;
 - e) la stampa delle pubblicazioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e ogni altra pubblicazione a carattere informativo sul procedimento elettorale;
 - f) la stampa della pubblicazione relativa ai risultati della votazione;
 - g) il trasporto del materiale elettorale ai comuni;
 - h) le spese postali derivanti dalle revisioni dinamiche straordinarie effettuate per le consultazioni, le spese postali relative alla spedizione delle tessere elettorali e ogni altra spesa postale concernente le elezioni regionali.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 40

(Compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.
2. In occasione di ogni elezione per il rinnovo degli organi regionali, gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 sono aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le cifre risultanti dalla rivalutazione sono arrotondate all'euro superiore.
3. La liquidazione e il pagamento dei compensi sono anticipati dalle amministrazioni comunali e vengono rimborsati dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data delle elezioni.
4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, gli oneri relativi ai compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono proporzionalmente ripartiti fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente. In caso di elezioni provinciali, l'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.
5. I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 53/1990, e successive modifiche, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.



Consiglio Regionale della Campania

Art.41

(Assegnazione forfetaria per spese anticipate dai comuni)

1. L'Amministrazione regionale, a titolo di rimborso per le spese di lavoro straordinario degli uffici comunali e per le altre spese anticipate dai comuni, eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:
 - a) 2 euro per ciascun elettore e 3.400 euro per ciascuna sezione per i comuni con una sola sezione;
 - b) 2 euro per ciascun elettore e 1.700 euro per ciascuna sezione per i comuni sino a cinque sezioni;
 - c) 2 euro per ciascun elettore e 800 euro per ciascuna sezione per i comuni con più di cinque sezioni.
2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 è aumentata del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a copertura delle spese anticipate dai comuni anche per il primo turno delle elezioni provinciali. L'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.
3. In occasione di ogni elezione per il rinnovo degli organi regionali, gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le cifre risultanti dalla rivalutazione sono arrotondate all'euro superiore.
4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni comunali e circoscrizionali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 viene proporzionalmente ridotta.



Consiglio Regionale della Campania

Art.42

(Rimborso delle spese elettorali per le elezioni regionali)

1. Con il completo trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie previste per le elezioni regionali, il rimborso delle spese elettorali, di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sostenute per le campagne per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, è disposto, con le modalità previste dal 6° comma della stessa legge, direttamente in favore dei responsabili provinciali ovvero, in mancanza di articolazione statutaria provinciale, dei responsabili regionali dei partiti e movimenti politici che hanno partecipato con proprie liste alle elezioni e che, complessivamente, abbiano espresso nella regione almeno un consigliere eletto.
2. Nel caso di articolazione statutaria su base provinciale, l'attribuzione viene effettuata in misura proporzionale ai voti riportati dai partiti e movimenti nelle singole circoscrizioni provinciali ove la lista sia stata presentata.
3. L'istanza di rimborso di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, deve essere presentata, anche singolarmente, dai responsabili di cui ai precedenti commi entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
4. Le previsioni di cui ai commi che precedono si applicano anche ai rimborsi ancora dovuti per precedenti elezioni regionali.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO VI

Informatizzazione

Art. 43

(Utilizzo delle nuove tecnologie)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 48 della Costituzione e al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto al voto e la trasparenza delle operazioni elettorali, la Regione Campania favorisce il ricorso alle nuove tecnologie in ogni fase del procedimento elettorale, inclusa la votazione e lo scrutinio.
2. In attuazione a quanto previsto al precedente comma, la Regione avvia un processo di automazione delle operazioni elettorali al fine di:
 - a) semplificare le operazioni elettorali in tutte le fasi del procedimento;
 - b) eliminare gli errori materiali;
 - c) mettere tempestivamente a disposizione degli utenti le informazioni gestite.
3. Le disposizioni del presente titolo possono trovare applicazione in tutte le consultazioni elettorali e referendarie disciplinate da legge regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 44

(Modalità)

1. L'automazione delle operazioni elettorali si realizza mediante l'impiego integrato, oltre a quelli tradizionali, di strumenti informatici e telematici che consentono:
 - a) la raccolta telematica delle notizie concernenti la presentazione e l'ammissione delle candidature;
 - b) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni di ammissione delle candidature;
 - c) la raccolta telematica delle notizie concernenti lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio;
 - d) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione;
 - e) la trasmissione telematica dei risultati dello scrutinio dagli Uffici elettorali di sezione agli uffici competenti all'attribuzione dei seggi;
 - f) lo svolgimento con modalità automatizzate delle operazioni di attribuzione dei seggi e della relativa verbalizzazione;
 - g) l'archiviazione integrata dei dati concernenti le consultazioni elettorali.



Consiglio Regionale della Campania

Art.45

(Applicazione)

1. La Regione fornisce o adegua gli strumenti informatici necessari per l'automazione delle operazioni elettorali.
2. Al fine di garantire la regolare operatività dei sistemi, è consentito l'accesso agli uffici elettorali di personale tecnico appositamente incaricato.
3. La Regione organizza specifici programmi di formazione destinati alle persone a vario titolo chiamate a utilizzare procedure automatizzate nell'ambito delle operazioni elettorali.
4. La Regione, per favorire l'automazione delle operazioni elettorali, può concedere ai comuni e alle province finanziamenti per l'acquisto di apparecchiature informatiche conformi agli standard regionali.



Consiglio Regionale della Campania

Art.46

(Voto e scrutinio elettronico)

1. L'introduzione di sistemi di voto elettronici è finalizzata ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, a garantire una maggiore trasparenza e ad eliminare gli errori nell'espressione del voto e nelle operazioni di scrutinio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 47

(Introduzione del voto e dello scrutinio elettronico)

1. Ai fini dell'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico nelle elezioni regionali, provinciali e comunali e nei referendum regionali, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva uno specifico progetto, comprendente l'insieme dei dispositivi, delle soluzioni software e hardware e delle relative procedure di installazione e configurazione che rendono possibile l'automazione del voto, dello scrutinio e l'elaborazione dei dati ai fini della proclamazione dei risultati.
2. Ai fini della predisposizione del progetto di cui al comma 1, la Regione può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche, previa stipula di accordi o intese.
3. Sulla base del progetto di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto medesimo, approva un disegno di legge che disciplina le nuove procedure elettroniche.



Consiglio Regionale della Campania

Art.48

(Sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico)

1. In attesa dell'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico prevista dall'articolo 47, la Regione può prevedere l'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico in via sperimentale, in singole sezioni elettorali o in singoli comuni, fermo restando lo svolgimento delle operazioni stesse con le modalità tradizionali.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO VII

Disciplina della propaganda elettorale

Art. 49

(Manifesti di propaganda elettorale)

1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati in ogni comune. Tra i manifesti di propaganda elettorale sono compresi quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
2. L'affissione è consentita ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e alle liste circoscrizionali. Non è consentita l'affissione da parte di soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale con la propria candidatura.
3. In deroga al comma 1, sono consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. È consentita inoltre l'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno.
4. Le affissioni di propaganda di cui al comma 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.
5. Tutti gli stampati di propaganda elettorale devono indicare il nome del committente responsabile.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 50

(Individuazione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale)

1. La giunta comunale, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, individua in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale scegliendoli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.
2. Il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, è il seguente:
 - a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
 - b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;
 - c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;
 - d) da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
 - e) oltre 100.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nell'individuazione degli spazi deve essere garantito che, in ogni centro abitato con più di 150 abitanti, sia presente almeno uno spazio di propaganda elettorale e che i manifesti di propaganda siano chiaramente visibili dai cittadini.
4. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, il tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma 2.
5. Qualora la giunta comunale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a quarantotto ore, vi provvede mediante un commissario, scelto fra i dipendenti della Regione appartenenti alla categoria D. Al commissario spettano i rimborsi per le spese di viaggio nonché il compenso eventualmente stabilito dal provvedimento di nomina; i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione inadempiente.



Consiglio Regionale della Campania

Art.51

(Assegnazione degli spazi di propaganda elettorale)

1. Il responsabile dell'ufficio elettorale di ciascun comune, entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse, delimita gli spazi di propaganda elettorale e li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali ammesse.
2. Ciascuna sezione misura metri due di altezza per metri uno di base.
3. A ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e a ciascuna lista circoscrizionale è assegnata una sezione.
4. Alla sezione assegnata al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale seguono immediatamente le sezioni assegnate alle liste circoscrizionali collegate al candidato stesso, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e secondo l'ordine di sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 21.
5. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni assegnate ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e alle liste circoscrizionali.



Consiglio Regionale della Campania

Art.52

(Propaganda figurativa, mobile e lancio di volantini)

1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico. Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti e dei comitati elettorali.
2. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, sono vietati la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
3. Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio della propaganda è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale.



Consiglio Regionale della Campania

Art.53

(Silenzio elettorale)

1. Nel giorno antecedente e in quelli della votazione sono vietati:
 - a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
 - b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
 - c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 54

(Sanzioni)

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro chiunque:
 - a) sottrae o distrugge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione;
 - b) stacca, lacera o rende comunque illeggibili i manifesti o gli altri stampati già affissi negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
 - c) non avendone titolo, affigge manifesti o altri stampati negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
 - d) affigge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale;
 - e) contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 49, 52 e 53.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3.000 euro chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o altre liste. Ai fini dell'applicazione della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione.
4. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste al comma 1 e al comma 3. Al comune spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.
5. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge regionale n. 13 del 10/01/1983 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono poste a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.



Consiglio Regionale della Campania

Art.55

(Spese per la propaganda elettorale - Tetti di spesa)

1. Le spese per la propaganda elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non possono superare l'importo massimo di 30.000 euro più 0,01 euro per ogni residente nella circoscrizione, sulla base dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
2. Per coloro che si candidano in più liste circoscrizionali le spese per la propaganda elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni aumentato del 10 per cento.
3. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferita ai singoli candidati, a eccezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ancorché sostenute dai partiti o dai gruppi politici di appartenenza, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota. Tali spese devono essere quantificate nel rendiconto di cui all'articolo 59, comma 1.
4. Le spese per la propaganda elettorale sostenute da ciascun partito o gruppo politico che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 3, non possono superare la somma risultante dall'importo di 1,20 euro moltiplicato per il numero complessivo dei residenti nelle circoscrizioni in cui il gruppo ha presentato liste.
5. Le spese per la propaganda elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono superare l'importo massimo di 300.000 euro.



Consiglio Regionale della Campania

Art.56

(Tipologia delle spese elettorali)

1. Per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:
 - a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e di mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
 - b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
 - c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
 - d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
 - e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
 - f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.
2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 20 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.



Consiglio Regionale della Campania

Art.57

(Collegio regionale di garanzia elettorale)

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Collegio regionale di garanzia elettorale.
2. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti con due distinte votazioni e con voto limitato, rispettivamente, a due e a uno. Il Consiglio provvede alla elezione entro il centottantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della legislatura; qualora non provveda entro tale termine, provvede entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale. I membri del Collegio devono essere scelti fra le seguenti categorie: magistrati a riposo; iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori dei conti; professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. L'incarico è rinnovabile una sola volta. Il Collegio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, che fissa altresì la data della prima riunione dell'Ufficio medesimo. Il Collegio, nella prima riunione, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; in caso di parità di voti viene eletto il più anziano. I componenti supplenti partecipano ai lavori del Collegio in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene secondo l'ordine determinato dal maggior numero di voti ottenuti nell'elezione e, in caso di parità di voti, dall'età. Ai componenti il Collegio spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e liquidato a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale. Il Collegio dura in carica fino alla conclusione delle operazioni previste dall'articolo 60.
3. Non possono essere eletti componenti effettivi o supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.



Consiglio Regionale della Campania

4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale del supporto del personale assegnato al Consiglio regionale.
5. In sede di prima applicazione il Collegio regionale di garanzia elettorale è eletto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art.58

(Mandatario elettorale)

1. Dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, coloro che intendono candidarsi alla carica di Presidente della Giunta regionale e alla carica di Consigliere regionale possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il nominativo del mandatario è comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale. La disposizione si applica anche per la raccolta di finanziamenti propri del candidato.
2. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario. Nessun mandatario elettorale può assumere l'incarico per più di un candidato.
3. Il mandatario elettorale registra le operazioni di cui al comma 1 relative alla campagna elettorale del candidato designante e provvede alla liquidazione delle spese elettorali, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario o postale.
4. Nell'intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo di 20.000 euro.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il candidato spenda meno di 10.000 euro, avvalendosi unicamente di denaro proprio.



Consiglio Regionale della Campania

Art.59

(Pubblicità delle spese elettorali dei candidati e dei gruppi di liste)

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, il Presidente e i consiglieri regionali eletti presentano al Collegio regionale di garanzia elettorale un rendiconto, sottoscritto dal candidato e dal mandatario elettorale, ove previsto, relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute per la propaganda elettorale. Analogo rendiconto deve essere presentato al Collegio regionale di garanzia elettorale dai candidati non eletti alla carica di Presidente regionale e di consigliere regionale entro tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione.
2. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, i contributi e i servizi provenienti da persona fisica, se di importo o valore superiore a 1.000 euro, e tutti i contributi e i servizi di qualsiasi importo o valore se provenienti da associazioni o persone giuridiche. Devono essere inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario o postale utilizzati e la documentazione giustificativa delle spese sostenute.
3. I partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni presentano al Collegio regionale di garanzia elettorale, entro il termine previsto al comma 1, il rendiconto delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento.



Consiglio Regionale della Campania

Art.60

(Controllo delle spese elettorali)

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve i rendiconti di cui all'articolo 59 e ne verifica la regolarità.
2. I rendiconti depositati dai candidati e dalle liste sono liberamente consultabili da qualsiasi cittadino elettore presso l'ufficio del Collegio regionale di garanzia elettorale. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi cittadino elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità dei rendiconti presentati.
3. I rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio regionale di garanzia elettorale non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora emergano delle irregolarità, entro il medesimo termine il Collegio le contesta all'interessato che ha facoltà, entro i successivi quindici giorni, di presentare memorie e documenti. Decorso quest'ultimo termine il Collegio si pronuncia definitivamente sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti e avvia il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 61.
4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale cura, con le modalità ritenute più idonee, la pubblicità dei consuntivi presentati e dell'esito dei controlli esperiti.



Consiglio Regionale della Campania

Art.61

(Sanzioni)

1. In caso di mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato entro il termine previsto dall'articolo 59, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a presentare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 50.000 euro. Il mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta anche la decadenza dalla carica.
2. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 55, commi 1, 2 e 5, per i singoli candidati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente al limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
3. Il superamento da parte di un candidato proclamato eletto dei limiti massimi di spesa previsti dall'articolo 55, commi 1, 2 e 5, per un ammontare pari o superiore al doppio, comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 2 del presente articolo, la decadenza dalla carica.
4. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza ai sensi del regolamento consiliare.
5. In caso di irregolarità nei rendiconti delle spese elettorali dei candidati, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 60, comma 3, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 25.000 euro.
6. In caso di mancato deposito dei rendiconti delle spese elettorali da parte dei partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni, il Collegio regio-



Consiglio Regionale della Campania

7. nale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
8. In caso di mancata indicazione, nei rendiconti delle spese elettorali depositati dai gruppi di liste, delle fonti di finanziamento, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
9. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 55, comma 4, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.
10. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nella legge regionale n. 13 del 10/01/1983 e successive modifiche ed integrazioni. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è l'organo competente, oltre che all'accertamento, alla determinazione e all'ingiunzione della sanzione.
11. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono introitate dall'Amministrazione regionale.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO VIII
Disposizioni finali

Art.62

(Raccolta e divulgazione dei risultati elettorali)

1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la divulgazione delle notizie concernenti le elezioni e i risultati elettorali.
2. I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.



Consiglio Regionale della Campania

Art.63

(Formazione e aggiornamento dei presidenti e dei componenti degli Uffici di sezione)

1. L'Amministrazione regionale può organizzare, anche mediante incarico a esperti esterni all'Amministrazione, corsi di formazione e aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione.
2. La formazione e l'aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione possono essere organizzati anche con modalità informatiche. In tal caso i corsi sono estesi anche agli altri componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.



Consiglio Regionale della Campania

Art.64

(Disposizioni in materia di personale)

1. Al fine di garantire il necessario supporto allo svolgimento delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale e del Collegio regionale di garanzia elettorale, la Regione è autorizzata a utilizzare, nel limite massimo di venti unità e per la durata di dodici mesi, personale comandato.



Consiglio Regionale della Campania

Art.65

(Modulistica)

1. La modulistica richiamata nella presente legge e non espressamente definita è adottata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art.66

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, sono istituiti, per memoria, appositi capitoli, determinati con legge finanziaria.



Consiglio Regionale della Campania

Art.67

(Rinvio normativo)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali per l'elezione alla Camera dei deputati.
2. Per tutto quanto non previsto dal titolo VII, nonché per la propaganda elettorale attraverso i mezzi di informazione e per ogni altra forma di propaganda elettorale, trova applicazione la normativa statale che regola la campagna elettorale per le elezioni politiche.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 68

(Decorrenza)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.